



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 34 DEL 18/03/2020

OGGETTO: COVID 19. ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO CHE PREVEDONO VINCITE IN DENARO IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL GIORNO 11 MARZO 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in mate-

ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che:
“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Ritenuto che in un contesto di emergenza sanitaria quale quello decretato dallo Stato Italiano e dovendo pertanto ritenersi prevalente la tutela della salute pubblica, in luogo di interessi economici di specifiche categorie che è auspicabile trovino ristoro ed equo indennizzo con idonee misure economiche statali, sia doveroso vietare tutte le attività di gioco lecito, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono solo per il tramite di monitor e televisori, ma anche appunto attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

Richiamato l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

L'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Il DPCM del 1 marzo 2020;

Il DPCM del 4 marzo 2020;

Il DPCM dell' 8 marzo 2020;

Il DPCM del 9 marzo 2020;

Il DPCM dell'11 marzo 2020;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa, con decorrenza immediata e per tutto il periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo

2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell'Autorità”.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato della Polizia di Stato di Empoli, al Comando Carabinieri di Empoli, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.